



# Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

## CONVENZIONE DI SEGRETERIA

### TRA I COMUNI DI CARPANETO PIACENTINO E ZIANO PIACENTINO

(Artt. 30 e 98 D.Lgs. 18.08.2000 e art. 10 DPR 04.12.97 n. 465)

L'anno **duemilaSETTE**, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del Comune di Carpaneto Piacentino,

#### PREMESSO

Che con delibera di Consiglio Comunale n. del 29.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Carpaneto Piacentino ha deliberato di convenzionare il servizio di segreteria con il Comune di Ziano Piacentino che, a sua volta, con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 29.11.2007 ha stabilito di procedere in tal senso;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i Signori Ing. Gianni Zanrei, Sindaco pro-tempore del Comune di Carpaneto Piacentino, nato a (PC) il , C.F. , e prof. Enrico Franchini, nato a (PC) il Sindaco pro-tempore del Comune di Ziano Piacentino, C.F. ;

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

## **Art.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Le funzioni amministrative del servizio di segreteria dei Comuni di Carpaneto Piacentino e Ziano Piacentino verranno svolte per il periodo di validità della presente convenzione ed eventuali rinnovi, avvalendosi di un unico Segretario generale e di distinti uffici di segreteria presso ciascun Comune.

Le funzioni di Direttore Generale secondo quanto stabilito dalle norme vigenti (D.Lgs. 267/2000) sono attribuibili da ciascun Sindaco con proprio provvedimento autonomo.

Nel caso in cui una delle sedi risulti coperta da titolare e l'altra sede convenzionata risulti vacante, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata.

## **Art. 2 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE**

La nomina e revoca del Segretario è riconosciuta al Sindaco del Comune di Carpaneto Piacentino, in qualità di comune capo convenzione che dovrà darne comunicazione immediata agli altri stipulanti e comunque subito dopo l'assegnazione del Segretario convenzionato da parte dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – sezione regionale dell'Emilia Romagna.

La presente convenzione si scioglie di diritto qualora uno dei Sindaci, voglia avvalersi della facoltà concessagli dall'art. 100 del D.Lgs. 267/2000.

Nei casi di scioglimento anticipato, o al termine naturale della convenzione di segreteria, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro, e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il segretario stesso deve essere nominato.

Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo o sede della convenzione.

## **Art. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI**

Il Segretario generale dovrà svolgere le funzioni di spettanza secondo le seguenti modalità concordate dai Sindaci:

Comune di Carpaneto Piacentino: 2/3 del tempo di lavoro settimanale;

Comune di Ziano: 1/3 del tempo di lavoro settimanale;

nel rispetto degli orari di servizio dei rispettivi Enti.

Il Segretario generale dovrà assicurarsi la propria presenza presso gli uffici comunale di Carpaneto Piacentino e di Ziano Piacentino indicativamente secondo il seguente schema:

Carpaneto Piacentino 4 giorni di presenza; Ziano 2 giorni di presenza.

Il Segretario generale dovrà assicurare, altresì, a ciascun Comune l'assistenza e gli adempimenti previsti dalla legge e dai rispettivi Statuti con particolare riferimento agli organi collegiali:

A ciascun di esigenze sopravvenute le modalità sopra indicate potranno essere variate d'intesa tra i Sindaci dei comuni stipulanti, previa congiunta concertazione.

#### **Art. 4 - ASSEGNI ED EMOLUMENTI DOVUTI AL SEGRETARIO**

Il trattamento economico del Segretario generale è quello fissato nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Al Segretario spetteranno inoltre:

- a) il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi nel Comune non capofila per l'esercizio delle relative funzioni (secondo tariffe ACI riferite alla classe e tipo dell'autovettura utilizzata), tenuto conto che il comune capofila è quello di Carpaneto Piacentino;
- b) il compenso relativo allo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale da fissarsi autonomamente e distintamente in caso di attribuzione delle funzioni da parte del Comune di Carpaneto Piacentino o del Comune di Ziano Piacentino);
- c) la quota dei diritti di segreteria di competenza di ciascuno dei due Comuni.

#### **Art. 5 - RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI**

Tutti gli assegni ed emolumenti di cui all'articolo precedente, compresa l'indennità di risultato, sono ripartite tra i Comuni stipulanti nella misura di seguito precisata:

2/3 a carico del comune di Carpaneto Piacentino;

1/3 a carico del comune di Ziano Piacentino.

Gli emolumenti per diritti di segreteria e per eventuali indennità aggiuntive sono interamente a carico del Comune a favore del quale è prestato il lavoro stesso che provvederà anche all'erogazione delle somme spettanti al Segretario.

Gli emolumenti spettanti al Segretario a titolo di rimborso spese di viaggio per il raggiungimento della sede di Ziano Piacentino sono interamente a carico del medesimo Comune che provvederà direttamente all'erogazione delle somme dovute.

#### **Art. 6 - FONDO DI MOBILITA'**

La quota al fondo di mobilità verrà conteggiata in base al trattamento economico erogato al Segretario nell'anno in corso secondo l'aliquota fissata dall'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali come previsto dal D.P.R. 465/97 e dall'art. 102 comma 5 del D.Lgs. 267/2000. La quota del "Fondo di Mobilità" così calcolata sarà ripartita fra i due Comuni in base alle disposizioni impartite dall'Agenzia Autonoma dei Segretari.

#### **Art. 7 - SOGGETTO EROGATORE**

Spetta al Comune di Carpaneto Piacentino l'erogazione di tutti gli emolumenti spettanti al Segretario con rimborso periodico mensile da parte del Comune di Ziano Piacentino per quanto di spettanza ai sensi del precedente art. 5.

Il Comune di Carpaneto Piacentino avrà cura di trasmettere al Comune di Ziano Piacentino i dati relativi al riparto del trattamento economico, così come sopra definito.

#### **Art. 8 - DURATA E RECESSO**

La presente convenzione avrà durata **triennale** e decorre dalla data di assegnazione in servizio del Segretario nominato dal Sindaco di Carpaneto Piacentino.

Alla scadenza potrà essere rinnovata con appositi atti deliberativi degli Enti interessati, entro due mesi durante i quali la medesima continua a produrre i suoi effetti.

Il recesso della stessa potrà avvenire in qualsiasi momento, per motivata determinazione di una delle due parti, da manifestarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

In tal caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dopo tre mesi dalla comunicazione agli altri Enti della deliberazione di recesso, esecutiva per legge, salvo che, per esigenze particolari e motivate, non venga concordemente definito un termine diverso, comunque non inferiore a trenta giorni.

#### **Art. 9 - CONTROLLO DEL SERVIZIO**

Il controllo dell'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato sulla base della presente convenzione sarà demandato ai Sindaci dei Comuni stipulanti i quali, in caso di riscontrate carenze e disfunzioni, redigeranno apposita motivata relazione sulla scorta della quale potranno sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali eventuali modifiche dei contenuti convenzionali.

Letto, confermato e sottoscritto

**Per il Comune di Carpaneto Piacentino**

Il Sindaco: Ing. Gianni Zanrei

**Per il Comune di Ziano Piacentino**

Il Sindaco: Prof. Enrico Franchini